

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PROCEDURE COMPARATIVE PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE DI NATURA  
AUTONOMA**

**(emanato con decreto rettorale 11 gennaio 2018, n. 6)**

**INDICE**

Articolo 1 (Ambito di applicazione)  
 Articolo 2 (Definizioni)  
 Articolo 3 (Finalità e strumenti attuativi)  
 Articolo 4 (Presupposti per l'affidamento dell'incarico)  
 Articolo 5 (Deroga alla procedura comparativa)  
 Articolo 6 (Soggetti legittimati all'avvio della procedura – contenuto e modalità della richiesta)  
 Articolo 7 (Avviso di selezione)  
 Articolo 8 (Pubblicità ed efficacia)  
 Articolo 9 (Incompatibilità)  
 Articolo 10 (Modalità e criteri di selezione)  
 Articolo 11 (Soggetti legittimati alla stipula del contratto)  
 Articolo 12 (Durata del contratto)  
 Articolo 13 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)  
 Articolo 14 (Deposito e archiviazione)  
 Articolo 15 (Pubblicizzazione degli incarichi)  
 Articolo 16 (Disposizioni finali e di rinvio)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni.

Articolo 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa": il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata tra il committente e il prestatore, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione;
- b) per "rapporto di prestazione occasionale": i rapporti di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni in genere prevalentemente di risultato che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- c) per "incarichi professionali": gli incarichi conferiti a coloro che esercitano abitualmente, anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque un'attività professionale riconosciuta;
- d) per "procedura comparativa" l'insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia dell'incarico da affidare, va dall'esperimento delle procedure di pubblicità all'individuazione dei criteri e delle modalità di selezione più idonee per verificare la miglior coerenza del profilo del prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell'esito;
- e) per "valutazione" il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato in sede di analisi del fabbisogno ed individuazione delle competenze necessarie;
- f) per "profilo" la specificazione delle competenze professionali richieste in relazione alle attività previste dall'incarico;
- g) per "competenze professionali" l'insieme degli elementi-esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario.

Articolo 3  
(Finalità e strumenti attuativi)

- 1. Gli incarichi individuali di cui al precedente articolo 1, ricorrendone i presupposti previsti dalla vigente normativa, sono affidati mediante procedura comparativa, che consiste in una valutazione delle competenze possedute nel campo oggetto dell'attività, operata da esperti secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare.
  - 2. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del presente regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscono imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
  - 3. L'iter procedurale è preordinato:
    - a) alla individuazione delle esigenze e alla puntuale definizione dell'oggetto della collaborazione e del profilo delle competenze professionali necessarie al fine di favorire motivato e preventivo accertamento dell'impossibilità di potervi far fronte con risorse interne per inesistenza o giustificata indisponibilità (carenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
    - b) alla individuazione di criteri per accertare la migliore coerenza dei curricula presentati con le caratteristiche richieste.
  - 4. La procedura consiste nella valutazione comparativa dei curricula, attraverso i quali sarà accertato il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività per le quali è bandita la selezione e da essi desumibili.
- La valutazione comparativa può essere integrata da prove teorico-pratiche e/o scritte e/o orali volte ad accertare il possesso delle competenze richieste.

TORNA ALL'INDICE

5. La scelta della modalità più idonea è effettuata, nel rispetto delle tipologie definite al precedente comma 4, in relazione al fabbisogno e al profilo predeterminato.

#### Articolo 4

##### *(Presupposti per l'affidamento dell'incarico)*

1. Gli incarichi sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Il soggetto al quale conferire l'incarico deve essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conferito secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. 509/1999 o analogo titolo di studio conseguito all'estero.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, e per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

#### Articolo 5

##### *(Deroga alla procedura comparativa)*

1. In funzione degli obiettivi da perseguire, si può prescindere, valutata la concreta fattispecie, dall'espletamento della procedura comparativa con le modalità previste nei successivi articoli quando si tratti di una prestazione che, per la sua elevata specificità, possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere, ovvero da soggetto le cui elevate competenze professionali siano note a livello nazionale e/o internazionale tali da non consentire forme di comparazione.

2. L'assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure, deve comunque rappresentare una deroga eccezionale da motivare adeguatamente.

La valutazione delle motivazioni per le quali si intende ricorrere all'incarico diretto è demandata al direttore generale dell'ateneo, che può nominare una apposita commissione di esperti dell'attività oggetto dell'incarico.

#### Articolo 6

##### *(Soggetti legittimati all'avvio della procedura – contenuto e modalità della richiesta)*

1. Le richieste di attivazione delle procedure di cui al precedente articolo 1, sono inoltrate dal dirigente della struttura interessata o dal responsabile scientifico del progetto di ricerca al servizio competente, che provvede ad avviare le procedure.

2. Nella richiesta di attivazione delle procedure comparative, redatta su apposito modello reso disponibile nella pagina web dedicata, il proponente deve indicare:

- a) i contenuti caratterizzanti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
- c) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
- d) la durata, il luogo, l'oggetto e il costo lordo aziendale della prestazione;
- e) le modalità di esecuzione della prestazione;
- f) i nominativi dei soggetti qualificati che procederanno alla valutazione (commissione giudicatrice).

3. L'accertamento in bilancio dei fondi necessari a coprire i costi dell'incarico dovrà avvenire prima dell'emanazione del relativo avviso di selezione.

4. La richiesta di avvio della procedura comparativa dovrà essere inoltrata all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della emanazione dell'avviso di selezione.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 7  
(*Avviso di selezione*)

1. La procedura comparativa è regolata da apposito avviso, emanato con decreto del direttore generale, volto ad accertare l'esistenza all'interno dell'ateneo di eventuali risorse umane in possesso delle competenze richieste per lo svolgimento della prestazione, e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l'individuazione di eventuali soggetti esterni per il conferimento dello specifico incarico.
2. L'ufficio competente predisponde l'avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) durata dell'incarico;
  - c) modalità di esecuzione dello stesso;
  - d) i criteri generali a base della comparazione, tra i quali dovranno essere compresi:
    - la qualificazione professionale richiesta;
    - le esperienze già maturate nel settore richiesto;
  - e) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - f) le modalità selettive previste (per titoli, per titoli e colloquio e/o valutazione di elaborati);
  - g) il costo lordo aziendale previsto;
  - h) il termine e la modalità per la presentazione delle domande.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione della domanda.
3. La procedura di selezione non sarà attivata nel caso in cui la stessa sia stata già espletata dall'ente finanziatore e/o comunque lo stesso abbia designato il soggetto da incaricare.

Articolo 8  
(*Pubblicità ed efficacia*)

1. L'avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 10 giorni, mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'Università luav di Venezia e sulla pagina web di ateneo.
2. Parimenti deve essere data pubblicità dell'esito della procedura di valutazione comparativa.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di legge.

Articolo 9  
(*Incompatibilità*)

1. Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto prescelto si trovi in condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della Legge n. 724/1994 e dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012.
2. Non si potrà procedere, altresì, alla stipula del contratto qualora tra il soggetto prescelto e il rettore, il direttore generale, un professore appartenente alla struttura che ha richiesto la selezione o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, sussista un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, nonché rapporto di coniugio con gli stessi.
3. Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dovrà presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

Articolo 10  
(*Modalità e criteri di selezione*)

1. La valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante esame comparativo da una commissione giudicatrice composta da tre o cinque persone qualificate indicate dal richiedente l'incarico, come previsto dal precedente articolo 6 – comma 2 – lettera e).
2. La valutazione si conclude con un motivato giudizio comparativo e la redazione di apposito verbale.
3. L'esito della selezione è approvata con decreto del direttore generale.

**TORNA ALL'INDICE**

4. L'ufficio competente provvederà a convocare il soggetto prescelto per la stipula del contratto.
5. La durata della procedura di valutazione comparativa è stimata, di norma, in 50 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di selezione all'albo ufficiale di ateneo.

Articolo 11

*(Soggetti legittimati alla stipula del contratto)*

1. La stipula del contratto di lavoro autonomo è effettuata, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto dell'ateneo, dal direttore generale.

Articolo 12

*(Durata del contratto)*

1. La durata del contratto deve essere preventivamente determinata.
2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.
3. Su istanza motivata del responsabile della struttura interessata o del responsabile scientifico del progetto di ricerca, la durata dell'incarico potrà essere prorogata solo ai fini del completamento della prestazione e senza maggiori oneri a carico dell'ateneo.
4. Nel caso in cui la necessità di conferimento dell'incarico si riproponga, fermo restando le condizioni di legittimità, dovrà essere esperito nuovamente l'iter previsto dal presente regolamento.

Articolo 13

*(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)*

1. Il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Al termine della prestazione il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca rilasciano idonea dichiarazione attestante l'esito della prestazione.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi all'oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero può richiedere agli uffici competenti di avviare le procedure per risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno siano parzialmente soddisfacenti, il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può richiedere agli uffici competenti di provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca deve garantire l'assenza di oneri ulteriori e di richieste di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 14

*(Deposito e archiviazione)*

1. Tutta la documentazione relativa alle procedure di conferimento di incarichi di lavoro autonomo di cui al presente regolamento è depositata e archiviata presso la struttura competente per la selezione che ne assicura l'accessibilità e la reperibilità.

Articolo 15

*(Pubblicizzazione degli incarichi)*

1. L'università Iuav di Venezia provvede a rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo ai sensi del presente regolamento, come previsto dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 e dall'articolo 15 del decreto legislativo 33/2013.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 16

*(Disposizioni finali e di rinvio)*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data stessa della sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.